

Prot. 442 del 5 MAR. 2020



**Ordine degli Avvocati di
Chieti**



**Tribunale di
Chieti e
Procura della
Repubblica presso
il Tribunale di
Chieti**



**Camera Penale di
Chieti "Carlo De
Virgiliis"**

PROTOCOLLO PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE PENALI PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, la Procura della Repubblica di Chieti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, la Camera Penale di Chieti, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Chieti, l'Associazione Nazionale Difensori d'Ufficio di Chieti e il Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

Premesso che:


- i magistrati ed i professionisti del Foro di Chieti hanno rilevato la necessità di definire un nuovo protocollo di intesa per la gestione delle udienze penali presso il Tribunale di Chieti;

- è interesse comune delle parti di migliorare la gestione dei tempi delle udienze penali e della trattazione dei processi celebrati dinanzi al Tribunale di Chieti, adottando nuovi moduli organizzativi e gestionali che consentano il più regolare, ordinato e fluido svolgimento delle udienze stesse e di evitare disagi non dovuti per i magistrati, gli avvocati, il personale giudiziario, le parti processuali ed i testimoni;

- le convenzioni previste dal presente protocollo, nel rispetto delle norme processuali, concorrono a perseguire il principio della ragionevole durata del processo e devono al contempo intendersi quali misure organizzative degli uffici giudiziari di Chieti per garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati, ai sensi della Circolare CSM sulla formazione delle tabelle per gli uffici giudicanti del 25.1.2017 e della Circolare CSM sull'organizzazione degli uffici di Procura del 18 giugno 2018;

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTESA

1. Le udienze dinanzi al Tribunale di Chieti inizieranno alle ore 9.00 ed avranno termine non oltre le ore 17.00, fatta salva la necessità di completare l'escussione di un testimone o la discussione di una parte. Se possibile e nulla osservando le parti, sarà altresì assicurata una pausa di 30 minuti tra le ore 13.45 e le ore 14.45. Al termine delle attività istruttorie il Tribunale si ritirerà in camera di consiglio, se necessario, e comunicherà alle parti il tempo stimato per la deliberazione, sì da consentire alle stesse di programmare il loro rientro in aula.
2. Nelle udienze successive alla prima, il Tribunale fisserà la trattazione dei processi ad orari differenziati, in modo da consentire l'espletamento dell'istruttoria programmata ed evitare inutili attese ai testimoni. La Procura della Repubblica ed i difensori avranno cura di fare specifica menzione dell'orario indicato dal Tribunale nelle conseguenti citazioni dei propri testimoni.
3. Il Giudice potrà derogare all'ordine di chiamata delle cause, in caso di temporanea assenza in aula dei difensori, solo entro i limiti delle relative fasce orarie.
4. La Procura della Repubblica ed i difensori avranno cura di spedire gli atti di citazione dei loro testimoni, di norma e fatte salve specifiche esigenze, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per la loro escussione.
5. Il Procuratore della Repubblica curerà, nella predisposizione dei turni di servizio dei magistrati dell'ufficio, di assicurare la massima possibile continuità nell'esercizio delle funzioni del PM, in modo particolare prevedendo la partecipazione alle udienze dei processi di maggiore rilevanza e complessità dello stesso magistrato che abbia curato le indagini preliminari o che abbia partecipato alla prima udienza.
6. Il Tribunale dedicherà per ogni udienza la fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 10.00 alla sola trattazione di processi in prima udienza o per i quali non si è ancora proceduto alla dichiarazione di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 492 c.p.p. (cd. "*udienza di smistamento*").
7. L'udienza di smistamento è dedicata alla verifica della ritualità della citazione e della regolarità delle notificazioni, alla trattazione delle questioni preliminari, alla verifica dell'esistenza di cause di estinzione del reato (remissione di querela, prescrizione, oblazione, condotte riparatorie), all'eventuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o di riti alternativi da parte dell'imputato, nonché alle richieste di prova delle parti. Per detta udienza la Procura della Repubblica ed i difensori si asterranno dal citare testi e/o consulenti tecnici.
8. Nel caso in cui vi sia richiesta di rito abbreviato, il giudice di norma accoglie la richiesta di rinvio del difensore e rinvia il processo per la discussione a data prossima, in modo da consentire il rispetto della durata della fascia dedicata all'udienza di smistamento.
9. Nell'udienza di smistamento, si potrà procedere all'escussione della persona offesa presente qualora si tratti di persona detenuta, portatrice di handicap, in stato di gravidanza, ultrasessantenne o residente fuori dalla regione Abruzzo. Parimenti la persona offesa sarà escussa quando l'imputato è detenuto o vi siano altre ragioni di eccezionale urgenza. In questi casi, il giudice assume la testimonianza una volta esaurite le attività connesse all'udienza di smistamento.
10. Il Tribunale, in sede di udienza di smistamento e quando la complessità del processo lo consiglia, individua e comunica alle parti il calendario di tutte le udienze di rinvio ritenute necessarie per esaurire l'istruttoria e la discussione delle parti, in modo da consentire al Pubblico Ministero ed ai difensori di provvedere con congruo anticipo alla citazione dei testi ed alla programmazione delle rispettive attività processuali. I difensori, di fiducia o di ufficio, assicurano la propria presenza a tale



2

udienza o designano un sostituto che abbia facoltà di concordare le date delle successive udienze.

11. Con particolare riguardo alle richieste di sospensione del procedimento con messa alla prova, gli Avvocati del Foro di Chieti si impegnano a richiedere con congruo anticipo al competente Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna l'elaborazione del programma di trattamento, in modo da poter presentare al Giudice l'istanza già corredata dal programma e consentirgli di decidere immediatamente sulla sospensione del procedimento senza ulteriori rinvii.
12. Il Tribunale, allorché decida in composizione monocratica, fissa per ogni udienza non oltre trenta procedimenti.
13. Il Presidente del Tribunale, al fine di contenere al massimo i disagi per l'utenza ed il dispendio di tempo conseguente, assicura la predisposizione dei calendari di udienza e la vigilanza sulla loro osservanza, in modo tale che nessun giudice, tranne i casi di eccezionale urgenza, risulti contemporaneamente impegnato in più attività camerali o dibattimentali in differenti aule di udienza.
14. Il Tribunale, compatibilmente con le dimensioni del ruolo penale e delle imprevedibili circostanze che possono presentarsi nel corso dell'udienza, assume la deliberazione dopo la chiusura del dibattimento, in modo tale da limitare i tempi di attesa dei difensori e delle parti private interessate. In ogni caso il Giudice indica alle parti l'orario prevedibile di lettura delle decisioni assunte.
15. In caso di motivazione contestuale, la sentenza sarà messa a disposizione delle parti il giorno stesso della pronuncia o al più tardi il giorno successivo.
16. Nel rinviare il processo per la sola discussione, il Tribunale ne fissa l'orario tenendo conto della sua prevedibile durata e della conseguente permanenza in camera di consiglio.
17. Nel caso di impedimento del giudice monocratico o di un componente del collegio, nonché nel caso di impedimento dell'imputato o del suo difensore a partecipare all'udienza che siano già conosciuti prima dell'udienza, il Tribunale ed i difensori se ne daranno reciprocamente avviso, informandone contestualmente anche l'ufficio del Pubblico Ministero. Tutte le comunicazioni al riguardo potranno effettuarsi anche per posta elettronica ai seguenti indirizzi:

- per il Tribunale: tribunale.chieti@giustiziacert.it

- per la Procura della Repubblica: dibattimento.procura.chieti@giustiziacert.it

- per gli Avvocati: ord.chieti@legalmail.it

Il Tribunale, non appena possibile, darà altresì pubblico avviso dell'impedimento.

18. I giudici del Tribunale, ove possibile, favoriscono l'uso degli strumenti informatici nella redazione dei verbali, dei provvedimenti e delle ordinanze assunte in udienza.
19. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegna a garantire la designazione di un difensore di ufficio anche in caso di udienze straordinarie, comunicate dal Tribunale con congruo anticipo.
20. In caso di mancata presenza all'udienza del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 1 c.p.p., il Tribunale favorirà la nomina a sostituto processuale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 c.p.p., dello stesso professionista eventualmente nominato in precedenza, se immediatamente reperibile per essere presente in aula, in modo da assicurare continuità nella difesa dell'imputato.
21. Gli Avvocati del Foro di Chieti, per contribuire alla migliore attuazione del presente Protocollo ed al perseguimento delle sue finalità, nel rispetto altresì delle norme deontologiche che presidiano l'espletamento del mandato difensivo, si impegnano a cooperare con il Tribunale e la Procura della Repubblica per prevenire e neutralizzare ogni forma di abuso del processo da parte dei loro assistiti.
22. Le parti del presente Protocollo concordano di monitorare costantemente il funzionamento e



3

l'efficacia delle soluzioni individuate del presente Protocollo. Ciascuna delle parti potrà richiedere in ogni momento la convocazione dei rappresentanti delle altre al fine di esaminare la possibilità di introdurre correttivi e deroghe ai meccanismi sopra individuati, anche in conseguenza del sopraggiungere di modifiche normative che lo rendano necessario.

Spetta ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la vigilanza sull'osservanza delle presenti convenzioni da parte dei magistrati e dei professionisti del Foro di Chieti.

23. L'Ordine degli Avvocati di Chieti e la Camera Penale di Chieti diffonderanno i contenuti della presente intesa tra tutti gli iscritti e ne daranno opportuna comunicazione ai Consigli degli Ordini forensi ed alle Camere Penali del distretto di Corte di Appello.
24. La presente intesa sarà pubblicata sui siti web del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, al fine di darne comunicazione agli utenti.
25. I contenuti della presente intesa entreranno in vigore il 2 maggio 2020.

Chieti, 4 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Guido Campi

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Francesco Testa

PER IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CHIETI

Avv. Goffredo Tatzzi

PER LA CAMERA PENALE DI CHIETI

Avv. Italo Colaneri

PER L'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI DI CHIETI

Avv. Elio Carlino

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO DI CHIETI

Avv. Alessandra Paolini

PER IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI CHIETI

Avv. Silvana Silvano